



Commissione federale di garanzia

Verbale n. 2/2016 (Seduta del 6 Giugno 2016)

La Commissione federale di garanzia all'esito della Camera di Consiglio, esaminato l'esposto presentato dal Sig. Andrea Bulgari, in proprio e quale Presidente del Gussago Rugby Club ASD con il quale si lamenta il comportamento della Procura Federale per aver trattenuto senza alcun motivo la denuncia presentata dal tesserato sig. Abrandini Pietro nonché svolto le indagini in un arco temporale superiore ai termini previsti dagli artt. 81 e sgg. del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Rugby;

rilevato che dall'esame dello stesso esposto e dei provvedimenti giurisdizionali ivi citati si evince che unica doglianza sollevata dall'esponente riguarda il detto ritardo con cui sarebbe stata esercitata l'azione disciplinare e condotte le relative indagini, pretesi vizi peraltro già denunciati in sede di costituzione in giudizio nel procedimento disciplinare seguito al rinvio a giudizio disposto dalla Procura Federale, procedimento conclusosi con la sentenza – divenuta definitiva per mancato ricorso al Collegio di garanzia dello sport - del 24.2.2016 con la quale la Corte Federale di Appello, nell'irrogare all'esponente, in accoglimento del reclamo della Procura Federale avverso la sentenza di primo grado, la sanzione dell'interdizione per mesi sei, ha ritenuto l'infondatezza e comunque l'irrelevanza delle eccezioni di tardività;

Considerato che può desumersi l'insussistenza di profili di rilevanza disciplinare sulla base dei seguenti elementi:

- l'esposto in questione non contiene alcun ulteriore elemento rispetto a quanto già dedotto nella sede predetta in ordine alla condotta assunta dalla Procura Federale nel caso di specie;
- va richiamato sul punto il principio generale desumibile dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (si veda per tutte SS.UU n.9774/2001) in tema di responsabilità disciplinare degli organi giurisdizionali, secondo cui il comportamento del giudice (cui deve essere assimilata nella fattispecie in esame l'ufficio della Procura federale, ai sensi dell'art. 33 co. 4 del vigente Regolamento di giustizia) può essere censurato disciplinarmente, con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, solo quando riveli, in contrasto con i principi fondamentali di autonomia, indipendenza, correttezza ed equilibrio cui in ogni momento la condotta dello stesso deve uniformarsi, scarsa ponderazione, approssimazione o limitata diligenza;
- l'aver denunciato dinnanzi a questa Commissione i meri ritardi senza addurre ulteriori elementi di fatto da cui poter dedurre comportamenti valutabili in sede disciplinare si risolverebbe nella sostanza in una anomala forma di impugnazione di una decisione divenuta definitiva per vizi per i quali è prevista una specifica sanzione e quindi censurabili solo in sede endoprocessuale con i normali mezzi di impugnazione, mezzi che, come già osservato, l'esponente non ha attivato;



ritenuto pertanto che non emergono profili di disciplinare rilevanza, tali da integrare l'ipotesi di "grave negligenza nell'espletamento delle funzioni" (art. 35 co.2 lett. C regolamento di giustizia della F.I.R.)

dispone l'archiviazione

Roma, lì 6 giugno 2016

Il Presidente
Dott. Girolamo Lanzilotto

I Membri della C.F.G.
Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Prof. Avv. Claudio Franchini